

**Legge regionale 20 aprile 2021, n. 5 (BUR n. 53/2021)
(Novellazione)**

**LEGGE REGIONALE DI SEMPLIFICAZIONE E DI
ADEGUAMENTO ORDINAMENTALE 2021 IN MATERIA DI
ORDINAMENTO ED ATTRIBUZIONI DELLE STRUTTURE
DELLA GIUNTA REGIONALE, AFFARI ISTITUZIONALI,
CONTABILITÀ REGIONALE E SOCIETÀ REGIONALI**

**CAPO I - Disposizioni in materia di ordinamento ed
attribuzioni delle strutture della Giunta regionale**

Art. 1 - Modifica all'articolo 2 della legge regionale 31 dicembre 2012, n. 54 "Legge regionale per l'ordinamento e le attribuzioni delle strutture della Giunta regionale in attuazione della legge regionale statutaria 17 aprile 2012, n. 1 "Statuto del Veneto"".

1. Alla lettera l) del comma 2 dell'[articolo 2](#) della legge regionale 31 dicembre 2012, n. 54, come modificata dall'articolo 1 della legge regionale 17 maggio 2016, n. 14, dopo le parole: "*al Direttore della Presidenza*" sono inserite le seguenti: "*, all'Avvocato coordinatore dell'Avvocatura regionale e ai Direttori di Area*".

Art. 2 - Modifica all'articolo 4 della legge regionale 31 dicembre 2012, n. 54 "Legge regionale per l'ordinamento e le attribuzioni delle strutture della Giunta regionale in attuazione della legge regionale statutaria 17 aprile 2012, n. 1 "Statuto del Veneto"".

1. Dopo il comma 2 dell'[articolo 4](#) della legge regionale 31 dicembre 2012, n. 54, è aggiunto il seguente:
omissis ⁽¹⁾

Art. 3 - Modifica all'articolo 6 della legge regionale 31 dicembre 2012, n. 54 "Legge regionale per l'ordinamento e le attribuzioni delle strutture della Giunta regionale in attuazione della legge regionale statutaria 17 aprile 2012, n. 1 "Statuto del Veneto"".

1. Al comma 5 dell'[articolo 6](#) della legge regionale 31 dicembre 2012, n. 54 le parole: "*giornalisti assunti a contratto*" sono sostituite dalle seguenti: "*giornalisti di ruolo o assunti a tempo determinato cui viene applicato il CCNL del comparto delle Funzioni Locali*".

Art. 4 - Modifica all'articolo 7 della legge regionale 31 dicembre 2012, n. 54 "Legge regionale per l'ordinamento e le attribuzioni delle strutture della Giunta regionale in attuazione della legge regionale statutaria 17 aprile 2012, n. 1 "Statuto del Veneto"".

1. Al comma 4 dell'[articolo 7](#) della legge regionale 31 dicembre 2012, n. 54 le parole: "*, e il relativo trattamento economico è assimilato al trattamento economico del Direttore di Area*" sono soppresse.

Art. 5 - Modifiche all'articolo 8 della legge regionale 31 dicembre 2012, n. 54 "Legge regionale per l'ordinamento e le attribuzioni delle strutture della Giunta regionale in attuazione della legge regionale statutaria 17 aprile 2012, n. 1 "Statuto del Veneto"".

1. Il comma 2 dell'[articolo 8](#) della legge regionale 31 dicembre 2012, n. 54 è sostituito dal seguente:

omissis ⁽²⁾

2. Al comma 4 dell'articolo 8 della legge regionale 31 dicembre 2012, n. 54 le parole: "*dell'organico previsto, arrotondato all'unità,*" sono sostituite dalle seguenti: "*della dotazione di personale complessivamente prevista per le Segreterie in conformità alle determinazioni adottate con il provvedimento di cui al comma 2, arrotondato all'unità superiore,*".

3. Dopo il comma 4 dell'articolo 8 della legge regionale 31 dicembre 2012, n. 54, è inserito il seguente:

omissis ⁽³⁾

4. Al comma 5 dell'articolo 8 della legge regionale 31 dicembre 2012, n. 54, come sostituito dal comma 2 dell'articolo 6 della legge regionale 17 maggio 2016, n. 14, dopo il primo periodo è inserito il seguente: "*Se l'articolazione organizzativa prevede delle differenti fasce retributive nell'ambito delle Unità Organizzative, viene quantificato e corrisposto il valore medio, calcolato sulla base dei valori desunti dal Contratto collettivo decentrato integrativo vigente ad inizio legislatura.*".

5. Al comma 7 dell'articolo 8 della legge regionale 31 dicembre 2012, n. 54 dopo le parole: "*può essere risolto in qualsiasi momento*" sono inserite le seguenti: "*senza obbligo di preavviso al venir meno del rapporto fiduciario*".

Art. 6 - Modifica all'articolo 10 della legge regionale 31 dicembre 2012, n. 54 "Legge regionale per l'ordinamento e le attribuzioni delle strutture della Giunta regionale in attuazione della legge regionale statutaria 17 aprile 2012, n. 1 "Statuto del Veneto"".

1. Il comma 4 dell'[articolo 10](#) della legge regionale 31 dicembre 2012, n. 54 è sostituito dal seguente:

omissis ⁽⁴⁾

Art. 7 - Modifiche all'articolo 24 della legge regionale 31 dicembre 2012, n. 54 "Legge regionale per l'ordinamento e le attribuzioni delle strutture della Giunta regionale in attuazione della legge regionale statutaria 17 aprile 2012, n. 1 "Statuto del Veneto"".

1. Il comma 6 dell'[articolo 24](#) della legge regionale 31 dicembre 2012, n. 54, come modificato dal comma 6 dell'articolo 22 della legge regionale 17 maggio 2016, n. 14, è sostituito dal seguente:

omissis ⁽⁵⁾

2. Il comma 7 dell'articolo 24 della legge regionale 31 dicembre 2012, n. 54 è sostituito dal seguente:

omissis ⁽⁶⁾

Art. 8 - Norma di coordinamento: modifica all'articolo 31 della legge regionale 31 dicembre 2012, n. 54 "Legge regionale per l'ordinamento e le attribuzioni delle strutture della Giunta regionale in attuazione della legge regionale statutaria 17 aprile 2012, n. 1 "Statuto del Veneto" e abrogazione dell'articolo 107 della legge regionale 30 dicembre 2016, n. 30 "Collegato alla legge di stabilità regionale 2017".

1. I commi 1 e 2 dell'[articolo 31](#) della legge regionale 31 dicembre 2012, n. 54 sono abrogati.

2. L'[articolo 107](#) della legge regionale 30 dicembre 2016, n. 30, è abrogato.

CAPO II - Disposizioni in materia di affari istituzionali

Art. 9 - Modifica all'articolo 1 della legge regionale 11 maggio 2018, n. 16 "Disposizioni generali relative ai procedimenti amministrativi concernenti interventi di sostegno pubblico di competenza regionale".

1. Al comma 1 dell'[articolo 1](#) della legge regionale 11 maggio 2018, n. 16, dopo le parole: "*sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari e vantaggi economici comunque denominati,*" le parole: "*di competenza regionale*" sono sostituite dalle seguenti: "*erogati con fondi di competenza esclusivamente regionale*".

Art. 10 - Disposizioni per assicurare la continuità nell'ufficio del Garante regionale dei diritti della persona.

1. A decorrere dal primo mandato successivo alla data di entrata in vigore della presente legge, il Garante regionale dei diritti della persona eletto entra in carica a decorrere dal giorno successivo alla scadenza del termine di cui al comma 2 dell'[articolo 3](#) della legge regionale 24 dicembre 2013, n. 37 "Garante regionale dei diritti della persona", previa accettazione dell'incarico e prestazione del

giuramento.

2. Il comma 4 dell'articolo 3 della legge regionale 24 dicembre 2013, n. 37 è abrogato.

Art. 11 - Modifiche all'articolo 16 della legge regionale 28 dicembre 2012, n. 48 "Misure per l'attuazione coordinata delle politiche regionali a favore della prevenzione del crimine organizzato e mafioso, della corruzione nonché per la promozione della cultura della legalità e della cittadinanza responsabile".

1. Alla fine del comma 1 bis dell'[articolo 16](#) della legge regionale 28 dicembre 2012, n. 48, come introdotto dal comma 1 dell'articolo 2 della legge regionale 26 gennaio 2018, n. 1, sono aggiunte le parole: *"La costituzione di parte civile nel singolo procedimento penale è disposta previo decreto dell'Avvocato coordinatore dell'Avvocatura regionale, che individua il legale incaricato e che conferisce il mandato alle liti. Di tale provvedimento e della sua assunzione viene data comunicazione al Consiglio regionale."*

CAPO III - Disposizioni in materia di contabilità regionale

Art. 12 - Inserimento dell'articolo 51 ter alla legge regionale 29 novembre 2001, n. 39 "Ordinamento del bilancio e della contabilità della Regione".

1. Dopo l'[articolo 51 bis](#) della legge regionale 29 novembre 2001, n. 39 è inserito il seguente:
omissis ⁽⁷⁾

CAPO IV - Disposizioni in materia di società regionali

Art. 13 - Modifica all'articolo 4 della legge regionale 24 dicembre 2013, n. 39 "Norme in materia di società regionali".

1. Il comma 1 bis dell'[articolo 4](#) della legge regionale 24 dicembre 2013, n. 39 è abrogato.

Art. 14 - Modifiche all'articolo 8 della legge regionale 24 dicembre 2013, n. 39 "Norme in materia di società regionali".

1. L'[leggi/2013/131r0039.html#art8articolo_8](#) della legge regionale 24 dicembre 2013, n. 39 è sostituito dal seguente:

omissis ⁽⁸⁾

2. I piani triennali dei fabbisogni di personale previsti dall'articolo 8 della legge regionale 24 dicembre 2013, n. 39, come sostituito dal comma 1 del presente articolo, relativi al triennio 2021-2023, sono trasmessi alla Giunta regionale entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge.

Art. 15 - Modifiche all'articolo 9 della legge regionale 24 dicembre 2013, n. 39 "Norme in materia di società regionali".

1. L'[articolo 9](#) della legge regionale 24 dicembre 2013, n. 39 è sostituito dal seguente:

omissis ⁽⁹⁾

CAPO V - Disposizioni finali

Art. 16 - Clausola di neutralità finanziaria.

1. All'attuazione della presente legge si provvede nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio della Regione del Veneto.

Art. 17 - Entrata in vigore.

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto.

- 1() Testo riportato dopo il comma 2 dell'art. 4 legge regionale 31 dicembre 2012, n. 54.
- 2() Testo riportato al comma 2 dell'art. 8 legge regionale 31 dicembre 2012, n. 54
- 3() Testo riportato dopo il comma 4 dell'art. 8 legge regionale 31 dicembre 2012, n. 54.
- 4() Testo riportato al comma 4 dell'art. 10 legge regionale 31 dicembre 2012, n. 54.
- 5() Testo riportato al comma 6 dell'art. 24 legge regionale 31 dicembre 2012, n. 54.
- 6() Testo riportato al comma 7 dell'art. 24 legge regionale 31 dicembre 2012, n. 54.
- 7() Testo riportato dopo art. 51 bis legge regionale 29 novembre 2001, n. 39.
- 8() Testo riportato all'art. 8 legge regionale 24 dicembre 2013, n. 39.
- 9() Testo riportato all'art. 9 legge regionale 24 dicembre 2013, n. 39.